



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)
Tel. 0742/818860 - 0742/818701
e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it
sito: www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541



Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Prot. N. (ved.segnatura)

circ. N. (ved.segnatura)

**Ai docenti e al personale ata
Alla bacheca web**

Oggetto: assenze per malattia - fasce di reperibilità e sanzioni

Si informa il personale scolastico che a seguito della sentenza 16305/2023 del TAR del Lazio, l'INPS ha adeguato le **fasce di reperibilità** per tutti i dipendenti pubblici (in attesa di un nuovo decreto ministeriale ad hoc) con quelli del settore privato.

Pertanto, le visite mediche di controllo domiciliare per i lavoratori pubblici si svolgeranno nelle fasce orarie

- dalle 10 alle 12
- dalle 17 alle 19
- tutti i giorni, compresi domeniche e festivi (si ricorda che il dipendente può essere visitato più volte durante lo stesso evento morboso e durante la stessa giornata).

Il dipendente assente per malattia, qualora l'**indirizzo di reperibilità** sia diverso (per qualche motivo) da quello dichiarato all'amministrazione, deve darne immediata comunicazione alla scuola.

Il Decreto 206/2017 stabilisce che i lavoratori della PA in malattia sono obbligati a restare a casa ed essere reperibili in caso di **visita fiscale**. Deve quindi essere osservata la disposizione dell'art.17 del CCNL 2007 che prevede l'obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente all'azienda/Ente la propria eventuale motivata assenza durante le fasce orarie di reperibilità.

Le **sanzioni per l'assenza alla visita fiscale** sono graduate in base al tipo di violazione e vanno dalla perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, alla decurtazione del 50% nel periodo successivo e fino all'interruzione del trattamento INPS. Stante la previsione contrattuale ex art.17 CCNL 2007 e l'applicabilità dell'art. 5 comma 14 della L. 638/1983, al dipendente potrebbe essere irrogata anche una sanzione disciplinare dalla scuola stessa (Corte di Cassazione, sentenza n. 3226 dell'11 febbraio 2008). Infine, si ricorda anche la sentenza n. 24681/16 della Cassazione che ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente ripetutamente assente alle visite di controllo.

Distinti saluti

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)*